



15336.09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13329/2006

SEZIONE LAVORO

Cron. 15336

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. SERGIO MATTONE - Presidente - Ud. 06/05/2009

Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Consigliere - PU

Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE MELIADO' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

30 GIU. 2009

**SENTENZA**

sul ricorso 13329-2006 proposto da:

PADOAN PAOLO, TORDIN ANTONIO, TUROLLA ERMES, SERRA  
 ROBERTO, MANTOAN LUCIANO, PASSARELLA RENZO, FINOTTI  
 ANTONIO, CREPALDI LUCIANO, CANETTI MARCIORO, MANTOAN  
 DORIANO, CATTELAN CLAUDIO, CATTELAN ORAZIO, BILARDI  
 VALERIO, BOSCOLO GIANFRANCO, SANDRIN GIUSEPPE, PENZO  
 GIULIANO, BULLO ALDO, ~~TOFFANELLO~~ IVANA, MANTOAN  
 STEFANO, MANTOAN CRISTIAN, quali eredi di MANTOAN  
 ADRIANO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
 OTRANTO 39, presso lo studio dell'avvocato CARDILLI  
 RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente agli  
 avvocati MORO GIANCARLO, BONON FERDINANDO giuste

2009

1515

ESSENTE RECASTRAZIONE ESSENTE ENTI ESSENTE DIRITTI

procure individuali in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

**contro**

SAN MARCO SHIPPTNG S.R.L. GIA' FLUVIO PADANA S.R.L.,  
in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 34,  
presso lo studio dell'avvocato DI TARSIA DI BELMONTE  
RAFFAELLA ~~DIANA~~, che la rappresenta e difende  
unitamente agli avvocati MONTANARI MARINO, BECCARELLO  
VLADIMIRO giusta delega in calce al controricorso;


- **controricorrente** -

**nonchè contro**

I.S.C.O. INTEGRATED SHIPPING COMPANY S.P.A.;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 298/2005 della CORTE D'APPELLO  
di VENEZIA, depositata il 20/04/2005 R.G.N. 126/04;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/05/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
ROSELLI;  
udito l'Avvocato CARDILLI RAFFAELE;  
udito l'Avvocato GIUSEPPE GUERRERA GRIMALDI per delega  
RAFFAELLA DI TARSIA DI BELMONTE;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.



6 MAG. 2008

13325/06

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 17 ottobre 2000 al Tribunale di Venezia Paolo Padoan ed altri qui indicati in epigrafe esponevano di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. ISCO su navi chiamate "spintori" ed adibite alla navigazione fluviale da trasporto e chiedevano l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato il 24 settembre 1997 per disarmo cagionato dalla mancanza di traffico, deducendo l'insussistenza di questo motivo oggettivo. In subordine essi chiedevano l'accertamento del perdurante rapporto di lavoro con la s.r.l. Fluvio padana, ~~Fluvio~~ <sup>Fluvio</sup> di una decina di chiatte mosse dagli spintori e perciò cessionaria di un ramo d'azienda.

Con lo stesso ricorso Dorianio Mantoan ed altri qui indicati in epigrafe chiedevano la condanna della ISCO e della Fluvio padana al pagamento di differenze retributive per l'aggravio di lavoro causato dall'aver operato sugli spintori quattro unità lavorative invece delle cinque previste dall'art. 12 del contratto collettivo di lavoro e dalla "tabella d'armamento".

Costituitesi le convenute, il Tribunale rigettava le domande con decisione del 23 settembre 2003, confermata, per quanto qui ancora interessa, con sentenza del 25 marzo 2005 dalla Corte d'appello, la quale negava che il giudice di primo grado avesse mutato la causa del licenziamento: infatti il motivo enunciato nell'atto di recesso, ossia il disarmo delle navi, coincideva con quello accertato dal giudice, ossia la mancanza di traffico che aveva causato il disarmo.

Motivo realmente esistente e dimostrato dal disarmo degli spintori per oltre un anno, dall'ottobre 1997 al gennaio 1999, mese in cui furono locati alla s.r.l. Fluvio padana. Che poi a questa società fosse stato ceduto un contratto novennale di trasporto fluviale, stipulato dalle società ISCO e Enron capital, e che l'esecuzione del contratto fosse avvenuto con chiatte locate dalla stessa ISCO, non bastava a negare che questa avesse cessato la propria attività per grave indebitamento finanziario, provato dalla

Federico Rondelli

sottoposizione ad amministrazione controllata. Il conseguente e necessario disarmo degli spintori provava a sufficienza il giustificato motivo di licenziamento.

La cessione d'azienda dalla ISCO alla Fluvio padana era esclusa dall'assenza di un complesso di beni organizzati e sufficienti per una certa attività produttiva, considerato che in realtà erano statelocate alcune chiatte prive degli spintori e che erano stati assunti dalla cessionaria solo otto o dieci dei ventiquattro dipendenti della ISCO.

Infine non sussisteva alcun aggravio dell'attività imposta ai lavoratori già imbarcati sugli spintori: la ISCO aveva chiesto in data 1° aprile 1992 all'Ispettorato di porto di Cremona l'indicazione della composizione minima degli equipaggi ed aveva ricevuto in risposta il rinvio al d. m. 5 febbraio 1986, prevedente per la navigazione fluviale quattro unità, e non cinque, come voluto dal Mantoan e dagli altri ricorrenti. Ciò del resto corrispondeva ad accordi integrativi aziendali del 1993 e del 1995.

*Federico Rondelli*

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione il Padoan, il Mantoan e litisconsorti, mentre degli intimati s.p.a. ISCO e s.r.l. San Marco shipping, già Fluvio padana, solo quest'ultima resiste con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604 e vizi di motivazione, per mutamento, da parte dei giudici di primo e secondo grado, del motivo di licenziamento rispetto a quanto dichiarato dalla datrice di lavoro nell'atto di intimazione, ma il motivo è manifestamente infondato poiché, come è esattamente detto nella sentenza qui impugnata, la giustificazione del licenziamento, ossia il disarmo delle navi (dichiarato dalla datrice di lavoro) causato dalla mancanza di traffico (accertata dal giudice) rimase sempre la medesima.

Che i giudici di merito nulla abbiano mutato rispetto al motivo affermato

dalla datrice di lavoro è ulteriormente dimostrato dalle difese, sempre pertinenti alla suddetta giustificazione, svolte dai lavoratori nel corso di tutto il processo di merito.

Col secondo motivo essi deducono la violazione degli artt. 2, 3, 5 l. cit. e vizi di motivazione, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo dei licenziamenti, non conseguenti alle cattive condizioni economiche della datrice di lavoro ed alla ~~successiva~~ procedura di amministrazione controllata.

Il motivo non è fondato poiché, costituendo dati pacifici il dissesto finanziario della società datrice di lavoro ed il decreto giudiziario di chiusura della procedura di amministrazione controllata, indicativo dell'opportunità di cedere i debiti ad una società controllante e di far eseguire l'attività di trasporto da un'altra società, con conseguente disarmo delle navi motrici (gli "spintori"), giustificato risultò il licenziamento del personale in servizio su queste navi.

La discrezionalità nella gestione dell'impresa, garantita dall'art. 41 Cost., non può essere sindacata dal giudice del lavoro quando l'imprenditore in amministrazione controllata si attenga ai criteri indicati dal tribunale fallimentare.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2112 cod. civ. e vizi di motivazione, per non avere la Corte d'appello ravvisato la cessione d'azienda alla società cessionaria dell'attività di trasporto fluviale.

Il motivo è privo di fondamento poiché ad esito di accertamento di fatto incensurabile in questo giudizio di legittimità la Corte d'appello ha affermato che la società datrice di lavoro dette in locazione all'altra società non già un complesso di persone e di beni organizzati per la prosecuzione di una determinata attività d'impresa ma si limitò a locare alcuni contenitori da trasporto privi della motrice, dovendo così escludersi la cessione anche di un solo ramo d'azienda.

F. De Vito

Col quarto motivo i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia sull'affermazione, resa da loro prima nell'atto introduttivo del giudizio e poi nell'atto d'appello, secondo cui "la ISCO s.p.a. non ha voluto affrontare per intuibili ragioni la procedura prevista dalla l. n. 223 del 1991" sui licenziamenti collettivi.

Il motivo è inammissibile per inosservanza dell'art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. ossia perché i ricorrenti non indicano gli elementi necessari alla ammissibilità della loro richiesta, vale a dire i motivi del ricorso a quella procedura e le "intuibili" ragioni del rifiuto da parte della datrice di lavoro.

Col quinto motivo i medesimi lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1362 e segg., 2697, 2077 cod. civ. nell'interpretazione del vigente contratto collettivo nazionale, per non avere la Corte d'appello accolto la domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive, necessarie a compensare il maggior lavoro, derivato dall'assegnazione di quattro unità lavorative per ogni natante, invece delle cinque previste dalla tabella di armamento del 15 febbraio 1992, a sua volta previste dal c.c.n.l. cit. e rilasciata dall'Amministrazione marittima (Compamare) di Chioggia.

Il motivo è inammissibile per inosservanza dell'art. 366, nn. 3 e 4, cit. nella parte in cui richiama l'art. 12 c.c.n.l. senza trascriverlo ed invoca genericamente gli artt. 1362 e segg. citt. senza asserire specifiche violazioni, da porre in relazione con singole norme di ermeneutica contrattuale, limitandosi ad addebitare alla Corte d'appello "equilibrismi linguistici" ed inosservanza di non precisate gerarchie normative.

Il motivo è poi privo di fondamento quanto alla indicazione della norma applicabile al rapporto, che la Corte ha indicato nel d.m. 5 febbraio 1986, prevedente <sup>quattro</sup> unità lavorative per gli "spintori" in questione, adibiti alla navigazione fluviale invece che a quella marittima.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

Federico Pardi

S

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in euro 20,00, oltre a duemila euro per onorario, più spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 6 maggio 2009

Il Consigliere estensore

Federico Poelli

Il Presidente

Fausto Mancini

Grane B. Buvole

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, 30 GIU. 2009



IL CANCELLIERE

Grane B. Buvole

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA E DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533